

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 8 APRILE 2014

n. 47



Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 10

“Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

Pag. 11976

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 11

“Istituzione del festival del teatro antico per le istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia”.

Pag. 11996

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 12

“Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell’articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Pag. 11998

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 13

“Modifica all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”.

Pag. 11999

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 14

“Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour”.

Pag. 12000

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 15

“Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)”.

Pag. 12003

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 16

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”.

Pag. 12004

REGOLAMENTO REGIONALE 7 aprile 2014, n. 6

“Sospensione degli effetti del regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 27 «L’attività pascoliva sul territorio della regione Puglia»”.

Pag. 12006

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 10

“Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Capo I
Finalità e ambito di applicazioneArt. 1
Finalità

1. La Regione Puglia riconosce e promuove il diritto all’abitazione mediante politiche abitative volte a soddisfare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.
2. La presente legge disciplina il sistema di intervento pubblico nel settore dell’edilizia residenziale pubblica attraverso:
 - a) l’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone locativo;
 - b) le modalità di gestione e autogestione degli alloggi;
 - c) la definizione dei criteri per la mobilità negli alloggi;
 - d) i pareri avverso la graduatoria o la mobilità negli alloggi, l’annullamento e la decadenza.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi residenziali di proprietà pubblica o in gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle Regioni o Province o dei Comuni ovvero acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica. Le norme della presente legge si applicano, altresì, agli alloggi residenziali di proprietà pubblica destinati all’uso provvisorio quali case parcheggio, ricoveri provvisori, non appena siano cessate le cause che ne hanno determinato l’uso provvisorio.
2. La presente legge non si applica agli alloggi:
 - a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
 - b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata non attuati da enti pubblici;
 - c) di servizio come definiti per legge;
 - d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;
 - e) ricevuti in eredità o donazione per la cui acquisizione siano previste clausole particolari.
3. Sono esclusi, a seguito di richiesta motivata dell’ente pubblico proprietario e previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere del Comune, gli alloggi che, per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o della utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per fini propri dell’edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi l’autorizzazione regionale stabilisce le modalità di destinazione nonché la misura del canone, che non può essere inferiore a quella determinata ai sensi della presente legge.

Capo II
Assegnazione alloggi

Art. 3

Requisiti per l'assegnazione

1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

- a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*);
- b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2;
- d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (*Norme per l'edilizia residenziale*), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione

fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento;

- f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. La Giunta regionale determina i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui alla presente legge secondo l'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT.

3. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

4. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

5. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

Art. 4

Procedimento di assegnazione

1. Il comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico. Più comuni hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata emanando un bando pubblico sovra-comunale.
2. Il bando è adottato con cadenza almeno quadriennale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio. In caso di mancato rispetto di tale termine da parte di un comune sul cui territorio insistano alloggi disponibili o in corso di costruzione, all'emanazione del bando provvede l'ente gestore territorialmente competente, previa diffida della Regione e con oneri a carico del comune.
3. Il Comune pubblica il bando secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) e dalla legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (*Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia*), per almeno trenta giorni e adotta forme di pubblicità idonee a garantirne la massima divulgazione, ivi compresa la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali e l'affissione presso le sedi dell'ente gestore territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio. Il Comune dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del bando alla competente struttura regionale.
4. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.
5. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla

Commissione provinciale di cui all'articolo 42, per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione di cui all'articolo 42.

6. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

7. L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.

8. La Giunta regionale può autorizzare i comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

9. Nel caso di assenza di domande di assegnazione, i comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono destinare gli alloggi a cittadini residenti nei comuni limitrofi aventi i requisiti di cui all'articolo 30, assegnarli a canone concordato a famiglie con reddito superiore al limite stabilito per l'accesso e inferiore al limite per la decadenza.

10. I comuni rendono accessibili alla consultazione dei cittadini, tramite sistemi di comunicazione in rete sul proprio sito, tutte le procedure e le varie fasi relative ai commi precedenti.

Art. 5

Punteggi

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) ad a16). E' facoltà dei comuni,

mediante approvazione di apposito regolamento, modificare i punteggi per renderli maggiormente aderenti alle specifiche condizioni socio-economiche e abitative locali, di concerto con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e degli assegnatari presenti sul territorio.

- a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:
 - a) inferiore ad una pensione sociale: punti 4;
 - b) inferiore ad una pensione minima INPS: punti 3;
 - c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale: punti 2;
- a2) nucleo familiare composto:
 - a) da 3 a 4 unità: punti 1;
 - b) da 5 a 6: punti 2;
 - c) da 7 ed oltre: punti 3;
- a3) un componente con uno o più minori a carico: punti 2;
- a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1;
- a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 1. Tale punteggio è attribuibile:
 - a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
 - b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;
- a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici

mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: punti 1;

- a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: punti 1. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;
 - a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: punti 4. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;
 - a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2.
- Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

- a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;
- a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10:
 a) oltre 2 persone in più: punti 1;
 b) oltre 3 persone in più: punti 2;
- a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1;
- a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6;
- a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6.
 Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti

delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3: punti 1.

2. Non sono cumulabili i punteggi:
 a9) con a10);
 a14) con a15);
 a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).
3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.
4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 13.

Art. 6

Accertamento del reddito

1. Il reddito di cui di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione è relativa all'anno precedente il bando di concorso e riguarda ogni componente il nucleo familiare.
2. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria, si procede all'annullamento dell'assegnazione e si modifica in conseguenza la graduatoria.
3. La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge.

4. La falsa dichiarazione sugli stati di cui al comma 3 comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

Art. 7
*Aggiornamento
delle graduatorie di assegnazione*

1. E' facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, pubblicare bandi integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria.

2. Per la presentazione delle domande, l'istruttoria e la formazione della graduatoria valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 8
*Verifica dei requisiti
prima dell'assegnazione*

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

2. Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9 ad a16 del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

3. Il comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'articolo 42.

4. Il comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

Art. 9
Disponibilità degli alloggi da assegnare

1. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, l'ente attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente al comune la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l'ente gestore è tenuto a dare comunicazione al comune della presunta data di rilascio non appena nota e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità.

3. In caso di mancata assegnazione degli alloggi da parte del comune, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'ente attuatore i canoni di locazione e gli eventuali servizi maturati nel periodo di mancata assegnazione.

Art. 10
Assegnazione e standard dell'alloggio

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune.

2. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
- b) 55mq per nuclei familiari composti da tre persone;
- c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
- d) 85mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
- e) 95mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

3. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

Art. 11

Scelta e consegna degli alloggi

1. Il comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 9, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all'articolo 10, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

3. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2.

5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

6. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

8. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

9. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

10. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17.

11. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispose il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.

12. Il contratto tipo contiene:

- a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
- h) le norme che regolano la mobilità.

Art. 12

*Riserva di alloggi
per situazioni di emergenza abitativa*

1. In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, i comuni e gli enti gestori possono riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 25 per cento al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali:

- a) pubbliche calamità;
- b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero;
- c) gravi motivi di pubblica utilità;
- d) sfratti nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a15);
- e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

2. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall'ente gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio.

3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

4. Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme.

Art. 13

Subentro nella domanda di assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente

nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 3 dell'articolo 3 e secondo l'ordine ivi indicato.

2. L'ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo grado di parentela é ammissibile ai fini della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica e autorizzazione da parte dell'ente gestore.

3. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

4. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile solo qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore stesso. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

5. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 in capo al subentrante, fermo restando il reddito di permanenza.

6. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, al conduttore succede nel contratto il convivente cui sia affidata la prole. In caso di separazione di fatto dei coniugi ovvero di scioglimento consensuale della convivenza more uxorio, al conduttore succede nel contratto il coniuge o il convivente separato, se tra i coniugi o tra i conviventi si sia così convenuto.

7. Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

Art. 14

Accertamento periodico del reddito

1. Gli Enti gestori aggiornano la situazione reddituale degli assegnatari con cadenza almeno biennale.
2. A richiesta dell'assegnatario l'Ente gestore dispone la sua collocazione nella fascia reddituale inferiore, previo accertamento.
3. La collocazione è disposta dall'Ente gestore entro e non oltre il mese successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

Art. 15

Morosità nel pagamento del canone

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.
2. La morosità può essere sanata, qualora il pagamento della somma dovuta, comprensiva degli interessi legali, avvenga nel termine perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.
3. La morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario non è causa di risoluzione del contratto qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
4. L'ente gestore, acquisito il parere del comune, può concedere un ulteriore periodo di proroga, comunque non superiore ai sei mesi, prima di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 16

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del comune competente nei seguenti casi:
 - a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all'articolo 42 per il tramite dell'ufficio comunale competente.
4. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.
5. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.
6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.
7. L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.
8. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

Art. 17

Decadenza dall'assegnazione

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11;
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18;
- f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

2. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

5. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 18

Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), fino a un massimo pari al doppio di tale limite.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'ente gestore comunica all'assegnatario che la decadenza dall'assegnazione verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.

3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone concordato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*).

4. Il comune, nei bandi per l'assegnazione dei suoli per l'edilizia agevolata, privilegia cooperative e imprese con soci o acquirenti che hanno ricevuto avviso di decadenza per superamento del limite di reddito.

Art. 19

Risoluzione del contratto in caso di morosità

1. L'ente gestore, con provvedimento contenente il termine per il rilascio dell'immobile, procede alla risoluzione del contratto in caso di morosità.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chi occupa l'alloggio; il termine per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni e non è soggetto a proroga.

3. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo 32 del *testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica*, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 20

Occupazione e cessioni illegali degli alloggi

1. L'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di cui alla presente legge comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione. L'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo dandone comunicazione, ove necessario, al comune dove gli stessi sono ubicati, agendo per il recupero dei canoni di locazione e dei servizi nei confronti dell'assegnatario, o del legittimo subentrante nell'assegnazione, che ha ceduto a terzi l'alloggio a suo tempo assegnato.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, gli enti gestori possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, previo accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio-economico e di necessità degli occupanti.

3. Per poter ottenere l'assegnazione dell'alloggio occupato senza titolo, il nucleo familiare deve:

- a) occupare l'alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità;
- c) impegnarsi al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;
- d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;
- e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale.

4. Il responsabile dell'autogestione o del condominio misto comunica bimestralmente all'ente gestore l'elenco degli occupanti gli alloggi e ogni variazione dei nuclei familiari occupanti gli alloggi. L'ente gestore corrisponde un apposito compenso al responsabile dell'autogestione per lo svolgimento di tale attività. In caso di inadempienza l'ente gestore non riconosce il rimborso dei servizi.

Capo III
Canoni alloggi
edilizia residenziale pubblica

Art. 21

Determinazione del canone

1. Il canone di locazione è stabilito nella misura del 3,85 per cento del valore locativo, determinato

moltiplicando il costo unitario di produzione per la superficie convenzionale. Il canone così determinato è maggiorato del 30 per cento.

Art. 22

Superficie convenzionale

1. La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

- a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
- b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
- c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine e-altri accessori simili;
- e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
- f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 2,40. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

2. Alla superficie di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
- b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
- c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.

3. I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell'articolo 29.

Art. 23

Costo unitario di produzione

1. Il costo unitario di produzione è determinato dai seguenti moltiplicatori:

- a) il costo base di produzione;
- b) la tipologia catastale;
- c) la classe demografica del Comune;
- d) l'ubicazione;
- e) lo stato di conservazione;
- f) la vetustà.

Art. 24

Costo base di produzione

1. Per gli alloggi ultimati e assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, il costo base di produzione è pari al costo al metro quadro di realizzazione applicato all'edilizia sovvenzionata regionale ai sensi della normativa previgente.

2. Per gli alloggi ultimati e da assegnare dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il costo base di produzione è calcolato con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

Tipologia

1. In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:

- a) 2.00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);
- b) 1.25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
- c) 1.05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
- d) 0.80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
- e) 0.50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
- f) 0.70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);
- g) 1.40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);
- h) 0.80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).

Art. 26

Classe demografica dei Comuni

1. In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
- b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2. Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base dell'ultimo censimento sulla popolazione residente pubblicato dall'ISTAT.

Art. 27

Ubicazione

1. In relazione all'ubicazione, i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a ripartire il territorio comunale in zone alle quali si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1 per la zona edificata periferica;
- b) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;
- c) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;
- d) 1,30 per il centro storico.

2. Nei comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1 per le zone edificate;
- b) 1,10 per il centro storico e le zone di pregio.

3. All'interno delle zone di cui ai commi 1 e 2, i Comuni possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90 in sostituzione dei coefficienti suindicati.

Art. 28
Vetustà

1. In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
 - a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
 - b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
2. Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia*, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'anno di ultimazione di tali lavori, comunque accertato, si applica il coefficiente di degrado pari a 1 di cui al comma 1.

Art. 29
Stato di conservazione e manutenzione

1. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:
 - a) 1,00 se lo stato è normale;
 - b) 0,80 se lo stato è mediocre;
 - c) 0,60 se lo stato è scadente.
2. Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare:
 - a) pavimenti;
 - b) pareti e soffitti;
 - c) infissi;
 - d) impianto elettrico;
 - e) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
 - f) impianto di riscaldamento;nonché dei seguenti elementi comuni:
 - g) accessi, scale e ascensore;
 - h) facciate, coperture e parti comuni in genere.
3. Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui al comma 2, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare.

4. Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui al comma 2, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare.

5. Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.

Art. 30
Criteri per la determinazione del canone di locazione in base a fasce di reddito

1. I criteri per la determinazione del canone di locazione sono determinati come segue:
 - a) 15 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;
 - b) 33 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40 per cento;
 - c) 55 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo superiore all'importo di cui alla lettera b) e non superiore al limite per l'assegnazione diminuito del 20 per cento;
 - d) 75 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui alla lettera c) e non superiore al limite di assegnazione;
 - e) 90 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui alla lettera d) e non superiore al limite di assegnazione aumentato del 25 per cento;
 - f) 100 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui alla lettera e) e fino al limite di decadenza.

2. Limitatamente ai nuclei familiari che non godono di redditi derivanti da lavoro autonomo e aventi redditi compresi fra lo zero e il limite di decadenza, il canone di locazione, su richiesta degli stessi, é ridotto, ove risulti superiore, alla misura dell'11 per cento del reddito complessivo annuo del nucleo familiare degli assegnatari medesimi.

3. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere inferiori a euro 25 mensili.

4. A seguito di richiesta motivata dell'ente pubblico proprietario e previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il comune nonché le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e assegnatari, possono essere stabilite diverse misure del canone per gli alloggi ubicati in zone di particolare pregio o in centro storico, che comunque non può essere superiore al canone concordato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*).

5. La verifica e l'eventuale modifica della fascia di reddito e di canone viene effettuata ai sensi dell'articolo 14.

Art. 31

Destinazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui alla presente legge é diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione e/o recupero degli alloggi stessi.

2. I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio sono formulati dall'ente gestore, sentite le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari, prevedendo comunque una quota destinata agli interventi di somma urgenza.

3. In caso di mancata costituzione dell'autogestione, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore, fatto salvo quanto pre-

visto all'articolo 33, le spese dirette e indirette sostenute per i servizi a essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo degli stessi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi o, in mancanza, al numero di vani convenzionali arrotondati per eccesso o per difetto.

Art. 32

Aggiornamento del canone sociale

1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 33

Fondo sociale

1. L'ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l'onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall'ente, nonché per i cambi di alloggio, con diritto prioritario per gli assegnatari che versano in condizioni di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia.

2. Sono destinati al fondo sociale:

- quota parte dei canoni percepiti dall'ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione;
- una parte della quota per spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dalla Giunta regionale;
- i contributi integrativi messi a disposizione dal comune.

3. Al fondo sociale può contribuire la Regione con finanziamenti stabiliti annualmente con le leggi di bilancio.

Capo IV

Norme per la gestione e autogestione degli alloggi

Art. 34

Autogestione degli alloggi e dei servizi

1. Gli enti gestori attivano le autogestioni da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessarie per la loro costituzione e il loro funzionamento.
2. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore rinvierà o, nel caso fosse già costituita, sospenderà l'attuazione dell'autogestione assumendola direttamente per il periodo di tempo necessario a rimuovere le cause ostative.

Art. 35

Modalità di autogestione dei servizi

1. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari rimborsano agli enti gestori i costi diretti e indiretti dei servizi erogati con acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente, che deve essere presentato nel termine massimo di centottanta giorni.
2. L'ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente, addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime - sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni.
3. Gli assegnatari che nei confronti dell'autogestione si rendano morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori pari a due mensilità del canone sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione. Per gli assegnatari ricadenti nelle fasce di reddito di cui all'articolo 30, lettere a), b) e c), l'ente gestore versa all'amministratore condominiale e/o al responsabile delle autogestioni le quote insolte e procede nei confronti di detti assegnatari per il recupero di quanto anticipato. Contestualmente l'ente gestore procede nei confronti dell'assegnatario moroso all'avvio della procedura di sfratto. Nel caso l'inquilino non rientri nelle fasce di reddito

sopra indicate, l'ente deve procedere immediatamente alla procedura di sfratto e, nel caso ciò avvenga senza recupero di alcuna somma, versa all'autogestione le quote rimaste insolte relative ai servizi accessori gestiti da essa. Ove l'inquilino, nella procedura di sfratto, richieda la rateizzazione dei servizi accessori questa dovrà essere concordata con l'amministratore o responsabile dell'autogestione.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini e assegnatari presenti sul territorio, approva il regolamento-tipo per la costituzione e il funzionamento delle autogestioni, la rendicontazione delle spese accessorie, la ripartizione degli oneri fra ente gestore e assegnatari, il riparto delle spese fra gli utenti, l'autogestione della manutenzione.

5. È facoltà dell'ente gestore, sulla base del regolamento di cui al comma 4, estendere l'autogestione alla manutenzione straordinaria e ordinaria, secondo forme parziali o totali, accreditando agli organi dell'autogestione un'aliquota della quota destinata annualmente alla manutenzione il cui campo di variazione è definito da detto regolamento.

Art. 36

Attività in amministrazione condominiale

1. È fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente o in parte. L'ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione dell'amministrazione condominiale. Dal momento della costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per le spese generali di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per quelli afferenti ai servizi di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.
2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese e alle modalità di gestione

dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministrazione del condominio.

3. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita.

4. Negli stabili ad amministrazione condominiale si applicano le norme dettate dall'ordinamento in materia.

Art. 37

Partecipazione dell'utenza

1. I comuni e gli enti gestori concedono, mediante convenzione, l'uso di strumenti e spazi agli utenti, alle loro associazioni e alle organizzazioni sindacali, per lo svolgimento delle attività connesse al presente capo.

2. Per favorire la partecipazione dell'utenza, i comuni e gli enti gestori promuovono la sottoscrizione di protocolli di intesa, convenzioni e altri strumenti di amministrazione concertata, con le organizzazioni sindacali degli inquilini.

3. Presso gli enti gestori sono costituite le commissioni conciliative non giurisdizionali di negoziazione paritetica alle quali partecipano quattro rappresentanti degli enti gestori e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative nell'ente, con il compito di dirimere eventuali controversie tra l'ente e l'assegnatario che lamenta la violazione di un diritto o un interesse giuridico nel rapporto di locazione o nei servizi erogati e gestiti dall'ente. Le Commissioni si dotano di un regolamento per l'accesso al servizio.

4. I comuni e gli enti gestori garantiscono l'accesso a tutte le informazioni riguardanti la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con particolare riguardo alle spese di investimento e a quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli inquilini e assegnatari e nell'ambito della carta dei servizi a garanzia dei diritti dell'utenza.

5. I comuni e gli enti gestori provvedono alla riscossione senza oneri delle quote di adesione degli assegnatari alle organizzazioni sindacali.

Capo V

Mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Art. 38

Programma della mobilità

1. Per eliminare le condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici e di disagio abitativo di carattere sociale, oltre che favorire l'attuazione dei programmi di cessazione autorizzati ai sensi della vigente normativa, nonché di programmi di riqualificazione del patrimonio, sentite le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari e attivate le forme di partecipazione e di informazione dell'utenza, il comune, d'intesa con l'ente gestore e sentite le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari, predispone programmi di mobilità dell'utenza. Tali programmi sono attuati sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota non superiore al 10 per cento di quelli di nuova assegnazione.

2. Il programma di mobilità viene predisposto sulla base dei seguenti elementi:

- a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione dei nuclei familiari;
- b) verifica della presenza di componenti dei nuclei familiari occupanti alloggi inadeguati in relazione a disabilità certificata per uno o più componenti;
- c) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità, mediante la pubblicazione periodica di appositi bandi da emanarsi a cura del comune secondo scadenza e modalità definite d'intesa con l'ente gestore, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.

3. I cambi riguardano tutti gli alloggi di cui alla presente legge, non rilevando a riguardo il titolare del diritto di proprietà.

Art. 39

Domande e criteri di mobilità

1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio sono indirizzate al comune. Esse devono contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare e sono valutate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) situazione di sovra-sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;
- b) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e assistenza, qualora trattasi di anziani o disabili;
- c) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani o disabili.

Art. 40

Graduatorie per la mobilità

1. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è approvata dal comune, inserendo, ove accolte, le proposte per la mobilità formulate dagli enti gestori.

2. L'avvio del procedimento di mobilità è comunicato agli interessati, i quali, nei successivi quindici giorni, possono presentare richiesta motivata di un parere alla commissione di cui all'articolo 42 per il tramite dell'ufficio comunale competente.

3. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla commissione.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere e della documentazione di cui al comma 3, rende il proprio parere vincolante.

5. Nel caso in cui il parere della commissione sia conforme all'istruttoria del comune, l'assegnatario interessato, per il periodo di permanenza nell'alloggio compreso tra il quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di mobilità e quella di effettivo sgombero, è tenuto al pagamento di un canone maggiorato del 10 per cento.

Art. 41

Norme per la gestione della mobilità

1. Nell'attuazione del programma di mobilità il comune e l'ente gestore favoriscono la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendo altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative.

2. È concessa priorità ai cambi di alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi sovra-dimensionati per le loro esigenze per trasferirsi in alloggi più piccoli. Per ciascun assegnatario è ammesso un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgenza di situazioni gravi e imprevedibili.

3. Ove non ci siano richieste di mobilità, gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione a essa destinati sono assegnati sulla base della graduatoria.

4. Sono consentiti gli scambi consensuali tra gli assegnatari, su proposta degli stessi, del comune o dell'ente gestore. Se lo scambio è proposto dagli assegnatari è necessaria la previa autorizzazione dell'ente gestore, che verifica l'assenza di condizioni ostative al cambio dell'alloggio.

5. Il cambio di alloggio può avvenire anche tra comuni diversi, previa intesa tra gli stessi.

Capo VI

Commissione provinciale

Art. 42

Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica

1. In ogni comune sede di ente di gestione è

costituita una commissione competente a esprimere pareri sulla graduatoria provvisoria, nonché a esprimere pareri avverso l'annullamento dell'assegnazione, la decadenza dall'assegnazione e i provvedimenti di mobilità.

2. La Commissione, nominata con provvedimento della Giunta regionale, è composta da:

- a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta regionale, che la presiede e che in sede di votazione nella Commissione esprime un voto che vale doppio in caso di parità;
- b) due rappresentanti esperti nella materia designati dall'ANCI;
- c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dell'utenza riconosciute più rappresentative nell'ambito territoriale di competenza della Commissione, con qualificata esperienza nel settore;
- d) un rappresentante designato dall'ente gestore territorialmente competente, con qualifica dirigenziale;
- e) un segretario, designato dai comuni interessati d'intesa tra i medesimi, senza diritto di voto.

3. La Commissione elegge tra i suoi componenti il vice Presidente.

4. Ai lavori della Commissione partecipa il responsabile del procedimento del comune interessato, senza diritto di voto.

5. Le designazioni dei componenti di cui al comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla data di richiesta inoltrata agli enti e organizzazioni da parte del dirigente del Servizio regionale competente. Per i comuni il cui territorio ricade nella competenza di più enti gestori, la designazione del rappresentante di cui alla lettera d) del comma 2 è effettuata con atto congiunto degli enti gestori territorialmente competenti.

6. Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro i quali ricoprono incarichi istituzionali o fanno parte degli organi elettivi o di controllo degli enti locali, ricompresi nell'ambito territoriale in cui si svolge l'attività della Commissione stessa.

7. La Commissione resta in carica tre anni.

8. La Commissione può insediarsi se sono stati nominati il Presidente e quattro componenti.

9. La Commissione può deliberare se sono presenti il Presidente o il vice Presidente e quattro componenti.

10. Ai componenti della Commissione è corrisposta un'indennità definita con provvedimento di Giunta regionale, sentita l'ANCI, che grava sui comuni avverso i quali è stata proposta richiesta di parere e che è determinata sulla base di pratiche evase.

11. Il comune capoluogo di provincia garantisce i servizi di segreteria della Commissione.

12. I costi di funzionamento della Commissione gravano su tutti i comuni della provincia, in proporzione alla popolazione residente.

Capo VII Norme finali

Art. 43

Relazione annuale dell'ente gestore

1. L'ente gestore redige e pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione annuale contenente lo stato di attuazione dei programmi e l'attività svolta in esecuzione della presente legge, l'anagrafe dell'utenza e l'anagrafe del patrimonio immobiliare.

2. La relazione è pubblicata entro il 30 aprile di ciascun anno ed è riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 44

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (*Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*);

- b) la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (*Adeguamento canoni di locazione alloggi edilizia residenziale pubblica*);
- c) l'articolo 57 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (*Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004*);
- d) l'articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (*Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006*);
- e) l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (*Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia*);
- f) la legge regionale 16 aprile 2012, n. 8 (*Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica*).

Art. 45
Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale oppure alla competente Commissione consiliare, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul suo stato di attuazione e sugli effetti prodotti. La relazione in particolare contiene dati e informazioni in merito a:

- a) numero degli alloggi assegnati;
- b) numero dei pareri rilasciati distintamente avverso:
 - 1) graduatorie;
 - 2) annullamenti;
 - 3) decadenze;
 - 4) mobilità;
- c) riduzione dei tempi di adozione delle graduatorie comunali.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 aprile 2014

VENDOLA

INDICE**Capo I****Finalità e ambito di applicazione**

- Art. 1 *Finalità*
 Art. 2 *Ambito di applicazione*

Capo II**Assegnazione alloggi**

- Art. 3 *Requisiti per l'assegnazione*
 Art. 4 *Procedimento di assegnazione*
 Art. 5 *Punteggi*
 Art. 6 *Accertamento del reddito*
 Art. 7 *Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione*
 Art. 8 *Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione*
 Art. 9 *Disponibilità degli alloggi da assegnare*
 Art. 10 *Assegnazione e standard dell'alloggio*
 Art. 11 *Scelta e consegna degli alloggi*
 Art. 12 *Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa*
 Art. 13 *Subentro nella domanda di assegnazione*
 Art. 14 *Accertamento periodico del reddito*
 Art. 15 *Morosità nel pagamento del canone*
 Art. 16 *Annullamento dell'assegnazione*
 Art. 17 *Decadenza dall'assegnazione*
 Art. 18 *Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito*
 Art. 19 *Risoluzione del contratto in caso di morosità*
 Art. 20 *Occupazione e cessioni illegali degli alloggi*

Capo III**Canoni alloggi edilizia residenziale pubblica**

- Art. 21 *Determinazione del canone*
 Art. 22 *Superficie convenzionale*
 Art. 23 *Costo unitario di produzione*

- Art. 24 *Costo base di produzione*
 Art. 25 *Tipologia*
 Art. 26 *Classe demografica dei Comuni*
 Art. 27 *Ubicazione*
 Art. 28 *Vetustà*
 Art. 29 *Stato di conservazione e manutenzione*
 Art. 30 *Criteri per la determinazione del canone di locazione in base a fasce di reddito*
 Art. 31 *Destinazione del canone di locazione*
 Art. 32 *Aggiornamento del canone sociale*
 Art. 33 *Fondo sociale*

Capo IV**Norme per la gestione e autogestione degli alloggi**

- Art. 34 *Autogestione degli alloggi e dei servizi*
 Art. 35 *Modalità di autogestione dei servizi*
 Art. 36 *Attività in amministrazione condominiale*
 Art. 37 *Partecipazione dell'utenza*

Capo V**Mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica**

- Art. 38 *Programma della mobilità*
 Art. 39 *Domande e criteri di mobilità*
 Art. 40 *Graduatorie per la mobilità*
 Art. 41 *Norme per la gestione della mobilità*

Capo VI**Commissione provinciale**

- Art. 42 *Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica*

Capo VII**Norme finali**

- Art. 43 *Relazione annuale dell'Ente gestore*
 Art. 44 *Abrogazioni*
 Art. 45 *Clausola valutativa*

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 11

“Istituzione del festival del teatro antico per le istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità

1. E' istituito il Festival del teatro antico, con cadenza annuale, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia.
2. Il Festival ha lo scopo di promuovere progetti scolastici che favoriscano l'introduzione e l'utilizzazione di nuove metodologie didattiche e promuovano la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio regionale.

Art. 2
Modalità di realizzazione

1. Il Festival si articola in una rassegna in cui presentare al pubblico gli esiti dei laboratori di studio e di teatralizzazione dei testi della drammaturgia classica greca e latina, realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado della regione. La rassegna avrà luogo presso il parco archeologico SS. Stefani in Vaste di Poggiardo.
2. La realizzazione del Festival è affidata al Teatro pubblico pugliese, Ente pubblico economico ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza fini di lucro, interamente partecipato da comuni e province pugliesi, nonché dalla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 47 della

legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia*), che prevede, tra le proprie finalità statutarie, la diffusione delle attività teatrali e, con ciò, la crescita e il consolidamento della cultura teatrale sull'intero territorio regionale, di concerto con l'Assessorato al diritto allo studio e formazione della Regione Puglia.

3. Con apposita convenzione tra la Giunta regionale - Assessorato al Diritto allo studio e formazione - e il Teatro pubblico pugliese sono disciplinati i rapporti, le competenze, i termini e le modalità di realizzazione del Festival, nonché è approvato il regolamento di partecipazione e selezione delle istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia.

Art. 3
Contributi alle scuole vincitrici

1. Alle scuole vincitrici è assegnato un contributo in denaro finalizzato all'acquisto di materiali destinati a scopi didattici (libri, CD, videocassette...) e/o per l'organizzazione di attività culturali e/o borse di studio, o per il finanziamento di una nuova attività di laboratorio teatrale.
2. Una commissione composta da docenti ed esperti della materia seleziona, fra gli esiti dei laboratori di studio e di teatralizzazione dei testi della drammaturgia classica greca e latina presentati al Festival, uno o più lavori, che saranno rappresentati in aree archeologiche di particolare pregio storico-turistico della Regione Puglia.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con l'istituzione nel bilancio regionale autonomo di previsione del capitolo di spesa denominato "Sostegno alla istituzione del festival del Teatro antico", fornito, a partire dall'anno 2014, di una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 90 mila, la cui copertura è assicurata tramite prelevamento di corrispondente importo

dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente" UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari futuri

la spesa sarà contenuta nei limiti di quanto previsto da leggi di approvazione di bilancio annuale e pluriennale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 aprile 2014

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 12

“Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell’articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Semplificazioni in materia
di certificazioni di agibilità*

1. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui all’articolo 24 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, fermo restando l’obbligo della presentazione della documentazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), e all’articolo 25, comma 3, lettere a), b) e d), del medesimo d.p.r. 380/2001 e del parere dell’ASL nel caso in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista, l’interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata della seguente documentazione:

- a) richiesta di accatastamento dell’edificio, che il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia (SUE) provvede a trasmettere al catasto;
- b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, valutate secondo la vigente normativa.

2. Relativamente alle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 1, i comuni svolgono controlli mensili a campione, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento, da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro dieci giorni lavorativi dalla data di effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, ne dà comunicazione all’interessato. Entro i successivi trenta giorni il responsabile dello SUE comunica all’interessato l’esito del controllo.

3. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dalla Denuncia di inizio attività (DIA) o dal permesso di costruire o con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui agli articoli 27 e seguenti del d.p.r. 380/2001, nonché l’assunzione di determinazioni in autotutela di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 aprile 2014

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 13

“Modifica all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Modifica all’articolo 32 della legge regionale
31 ottobre 2002, n. 18*

1. L’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (*Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*), è sostituito dal seguente:

“Art. 32

*(Sanzioni agli utenti dei servizi
e disposizioni in materia di sicurezza
e contrasto all’evasione)*

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all’atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00, ridotta a euro 50,00 se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L’importo della predetta sanzione amministrativa compete all’impresa esercente il servizio.

2. Il mancato rispetto, da parte degli utenti dei servizi, delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 60,00 a euro 250,00, ridotte del 50 per cento se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o

della sua notifica. L’importo della predetta sanzione amministrativa compete all’impresa esercente il servizio.

3. Al fine di assicurare a bordo dei mezzi urbani ed extraurbani maggiore sicurezza all’utenza, nonché per porre in essere misure di più elevata efficacia a contrasto del fenomeno dell’evasione, i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, oltre a potersi avvalere di proprio personale, possono affidare attività di prevenzione e accertamento, sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione sono previste e applicate sanzioni amministrative, anche a guardie giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154 (*Regolamento recante disposizioni per l’affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155*).

4. Le attività di prevenzione e accertamento di cui al comma 3 comprendono i poteri di accertamento e contestazione di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per gli organi addetti al controllo delle disposizioni dalla cui violazione discende la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e presuppongono, quindi, il controllo sull’identità delle persone quando esso sia strettamente e funzionalmente collegato all’attività di vigilanza e custodia.”.

2. La presente legge non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 aprile 2014

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 14

“Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica delle circoscrizioni dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour

1. Le circoscrizioni dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour sono modificate mediante la permuta dei rispettivi territori come individuati nella planimetria allegata alla presente legge.

Art. 2

Rapporti patrimoniali ed economico-finanziari

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modificazione territoriale di cui all'articolo 1 sono regolati di comune accordo dai

comuni interessati. Qualora un accordo non sia raggiunto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di detti rapporti è stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali).

Art. 3

Pianificazione urbanistica

1. Per effetto della permuta di cui all'articolo 1, gli strumenti urbanistici generali vigenti nei comuni di Galatina e Sogliano Cavour sono integrati delle porzioni di territorio interessati con la zonizzazione e la normativa in vigore nel comune di origine.

2. Di detta interpretazione ciascuno dei comuni interessati prende atto, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Norma transitoria

1. Gli eventuali procedimenti in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono il proprio iter secondo le disposizioni dello strumento urbanistico generale, come integrato ai sensi dell'articolo 3.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 aprile 2014

VENDOLA

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

FOGLIO 1

Particelle catastali cedute al
Comune di Sogliano Cavour



* SI PRECISA CHE LE PARTICELLE SUL FOGLIO 1 DEL
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR APPARTENIANO AL
CATASTRO DI SOGLIANO CAVOUR, CHE HA LA
PERMUTA CON DPR N. 3111 DEL 22 DICEMBRE 1978


COMUNE DI GALATINA
Provincia di Lecce

FOGLIO 94



Particelle catastali cedute al
Comune di Sogliano Cavour



COMUNE DI GALATINA
Provincia di Lecce



FOGLIO 94



LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 15

“Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Integrazione all’articolo 21
della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28*

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (*Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli*) è inserito il seguente:

“1 bis. Per quanto previsto dal comma 1 e in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*), nonché del regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, attuativo della legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (*Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia*), la Regione Puglia istituisce il bilancio sociale della Regione come strumento di conoscenza e comunicazione che assicura un elevato strumento di trasparenza dell’azione amministrativa.”.

Art. 2

*Integrazione all’articolo 100
della l.r.28/2001*

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 100 della l.r. 28/2001 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1 bis dell’articolo 21, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del rendiconto, la Giunta regionale approva il bilancio sociale, che esprime l’efficacia, l’efficienza e i risultati dell’azione amministrativa, descrivendo i principali processi decisionali e operativi e le ricadute sulla comunità. Il bilancio sociale è redatto per consentire il confronto ciclico degli obiettivi programmati con i risultati raggiunti, favorendo la definizione di nuovi obiettivi e impegni per l’amministrazione.”.

Art. 3

Regolamento del bilancio sociale

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti lo schema di bilancio sociale e le modalità operative per l’attuazione della presente legge. La Giunta regionale annualmente approva le linee guida per la predisposizione del bilancio sociale da parte delle competenti strutture regionali come individuate dal predetto regolamento regionale.-

Art. 4

Norma finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 aprile 2014

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 16

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche e integrazione all'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33

1. All'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (*Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate*), come modificata dalla legge regionale 11 dicembre 2013, n. 38, sono apportate le seguenti modifiche e integrazione:

- a) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: “Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti al 30 giugno 2013 è ammesso qualora sussistano contestualmente le seguenti condizioni”;
- b) al secondo periodo del comma 3, le parole: “da trasciversi nei registri immobiliari” sono sostituite dalle seguenti: “unilaterale d'obbligo”;
- c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Non è ammesso il recupero abitativo dei sottotetti nelle parti condominiali degli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma.”.

Art. 2

Integrazione alla l.r. 33/2007

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 33/2007 è aggiunto il seguente:

“Art. 8 bis

(Disposizioni in materia
di mutamenti di destinazione d'uso)

1. Al fine di favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono consentire mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie e non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico vigente, di immobili legittimamente edificati alla data di entrata in vigore del presente articolo in zone territoriali omogenee che lo strumento urbanistico generale prevede a destinazione mista come definita all'articolo 51, comma 1, lettera c), punto 5), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), purché detti immobili non siano soggetti a vincolo derivante da finanziamento pubblico o rivenienti da variante urbanistica speciale.

2. I mutamenti di destinazione d'uso di cui al comma 1 sono consentiti, previa approvazione di una delibera del Consiglio comunale che indichi le parti del territorio ove trova applicazione il presente articolo, da definire secondo criteri di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica, limitatamente agli usi consentiti nelle zone territoriali omogenee indicate al comma 1 e a condizione che siano assicurati:

- a) le quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge ponte urbanistica), dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico

o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), dallo strumento urbanistico vigente o l'importo dovuto per la loro monetizzazione ove non sia possibile reperirli nelle immediate vicinanze;

- b) il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e accessibilità.

3. I mutamenti di destinazione d'uso di cui al comma 1 sono assentiti con il titolo abilitativo edilizio richiesto per la tipologia d'intervento, con o senza opere, e previo pagamento, se dovuto, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001,".

Art. 3

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 aprile 2014

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 7 aprile 2014, n. 6

“Sospensione degli effetti del regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 27 «L'attività pascoliva sul territorio della regione Puglia»”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett.c) L. R.12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 543 del 26/06/2014 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:



Art. 1

1. Sono sospesi gli effetti del Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 27 “L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia”.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 aprile 2014

VENDOLA



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza